



*Società per lo sviluppo e la promozione
di Genova e provincia*

**ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005
INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA E
INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI CORNIGLIANO**

OGGETTO:

ANALISI DI LABORATORIO 2011

TITOLO:

**PROVV. DIR. DELLA PROVINCIA DI GENOVA N. 5505 DEL 18 OTTOBRE 2006
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI**

N. DOC.

ALLEGATO C al doc. n. 055/PES/4.03.02/R023

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	21/10/10			ED	ED	FR	PER EMISSIONE



PROVINCIA DI GENOVA
PROVEDIMENTO DIRIGENZIALE

AREA 08 - AMBIENTE
ACQUA E SUOLO

Prot. Generale N. 0112273 / 2006
Atto N. 5505

OGGETTO: SVILUPPO GENOVA S.P.A. AUTORIZZAZIONE AL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO E DI MATERIALI DA DEMOLIZIONE FRANTUMATI INTERNAMENTE AL CANTIERE PER LO SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA E INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE EX ILVA DI CORNIGLIANO RIACQUISITE AL PATRIMONIO PUBBLICO.

In data 18/10/2006 il/la sottoscritto/a FONTANELLA PAOLA ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 21-06-1999 n. 18 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la nota della Sviluppo Genova in data 27-07-2006, con la quale la Società fa istanza per ottenere l'autorizzazione al riutilizzo di terre e rocce da scavo e da materiali da demolizione frantumati internamente al cantiere per lo smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle aree ex ILVA di Cornigliano riacquisite al patrimonio pubblico;

Vista la relazione tecnica allegata alla domanda dalla quale emerge quanto segue:

- la configurazione delle aree, secondo il progetto che ne prevede la restituzione, ipotizza una quota uniforme compresa fra 3,30 e 3,60 m s.l.m. del piano campagna;
- a tal fine è stimato il riimpiego di 108.000 m³ di materiale per le aree parco, 15.000 m³ per il riempimento di strutture vuote, 55.000 m³ per il riempimento delle aree depresse a seguito dell'attività di demolizione delle fondazioni di edifici e impianti e 30.000 m³ per il riempimento di aree scavate durante le operazioni di bonifica per eliminazione di suoli contaminati;
- i materiali destinati al riutilizzo sono classificabili con CER 170504 e 170904;
- i materiali destinati al riutilizzo verranno qualificati per lotti da circa 500 m³, nella fase di produzione, il campionamento avverrà nel rispetto delle norme UNI 10802;
- sulle terre e rocce da scavo si procederà all'analisi secondo quanto disposto dall'Allegato 2, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/2006 ricercando i seguenti parametri: idrocarburi <12, idrocarburi >12; IPA, Metalli (As, Cd, Cr tot., Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn);
- sul materiale da demolizione frantumato si procederà ai test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 5 aprile 2006 sui seguenti parametri: Nitrati, Fluoruri, Solfati, Cianuri, Metalli (As, Cd, Cr tot., Cr VI, Hg, Ni, Pb, Zn), COD, pH;
- dopo l'accertamento sulla idoneità o meno al riimpiego, le terre e rocce da scavo e il materiale da demolizione frantumato idonei al riutilizzo verranno stoccati rispettivamente nell'area C e nell'area B3 in cumuli, mentre i materiali non idonei al riutilizzo verranno stoccati nell'area D;

ugualmente in cumuli;

terre e rocce da scavo e materiali da demolizione frantumati potranno essere reimpiegati separatamente o miscelati; l'eventuale rifrantumazione del materiale da demolizione ne comporterà una nuova classificazione;

il completamento dei lavori di reinterro avverrà nel termine di 48 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione.

Visto parere fornito dal Servizio Aria Rumore con relazione redatta in data 10.08.2006;

Considerato che possa darsi luogo alla autorizzazione richiesta ad eccezione della attività di reimpiego da effettuarsi nelle aree soggette a bonifica (a seguito di penetrazione delle stesse) in quanto tale operazione si ritiene debba essere inserita nel progetto di bonifica stesso da presentarsi a termine delle indagini relative alla caratterizzazione;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n. 152/06, la Sviluppo Genova S.p.a. al riutilizzo di terre e rocce da scavo e di materiali da demolizione frantumati internamente al cantiere per lo smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle aree ex ILVA di Cornigliano riacquisite al patrimonio pubblico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) è ammesso il reimpiego di terre e rocce da scavo, nonché di detriti da demolizione previa frantumazione, nelle aree parco, nelle aree depresse a seguito dell'attività di demolizione delle fondazioni di edifici e impianti e per il riempimento di strutture vuote, fino a quota campagna pari a 3,60 m s.l.m. Il quantitativo di materiali da utilizzare è stimato in circa 178.000 m³;
 - b) lo stoccaggio di materiali prima del riutilizzo verrà effettuato nelle aree indicate con le lettere B, C e D della planimetria allegata. Le modalità di stoccaggio saranno quelle già individuate e prescritte con il P.D. n. 3846 del 12 luglio 2006;
 - c) la classificazione dei materiali verrà eseguita su lotti non superiori a 500 m³ mediante l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi così come sintetizzato nelle premesse; le metodiche analitiche dovranno essere preventivamente concordate con ARPAL;
 - d) per quanto riguarda il contenimento delle emissioni diffuse di polveri si rinvia a quanto già disposto con il P.D. n. 3846 del 12 luglio 2006 relativamente alle operazioni di frantumazione e stoccaggio; inoltre durante le operazioni di reinterro il materiale utilizzato dovrà essere mantenuto umidificato così come le vie di transito e di lavoro degli automezzi;
 - e) i rifiuti reimpiegabili saranno quelli per i quali l'esito della classificazione consente l'attribuzione dei CER 170504 e 170904;
 - f) prima dell'inizio dell'attività dovrà essere comunicato il nominativo del responsabile tecnico e, in seguito, ogni sua variazione;
 - g) prima dell'inizio dell'attività dovrà essere costituita una garanzia finanziaria a favore dell'Amministrazione provinciale per un importo pari a € 202.000,00.
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Sviluppo Genova S.p.a.;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova e alla Regione Liguria;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'ASL 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza.


5. di trasmettere, ai sensi degli artt. 208 e 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il presente provvedimento alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Si raccomanda la tenuta della documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti in ordine agli stoccaggi, al trasporto in conto terzi e al reimpiego da parte dei soggetti terzi, nonché l'assolvimento degli obblighi di iscrizione all'Albo degli stessi.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA
PROVINCIA, PER 15 GIORNI DAL 14/01/2006

IL DIRIGENTE
Paola...





PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

R

AREA.08 - AMBIENTE
ACQUA E SUOLO

Prot. Generale N. 0140825 / 2006
Atto N. 7016

OGGETTO: MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON P.D. N° 5505 DEL 18 OTTOBRE 2006 ALLA SVILUPPO GENOVA S.P.A. PER IL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO E DI MATERIALI DA DEMOLIZIONE FRANTUMATI INTERNAMENTE AL CANTIERE PER LO SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA E INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE EX ILVA DI CORNIGLIANO RIACQUISITE AL PATRIMONIO PUBBLICO.

In data 27/12/2006 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186;

Vista la L.R. 21.06.1999 n. 18 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 5505 del 18 ottobre 2006 avente ad oggetto "Sviluppo Genova S.p.a. Autorizzazione al riutilizzo di terre e rocce da scavo e di materiali da demolizione frantumati internamente al cantiere per lo smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle aree ex ILVA di Cornigliano riacquisite al patrimonio pubblico";

Vista la nota in data 23 novembre 2006 di Sviluppo Genova con la quale si chiede di modificare il predetto provvedimento nella parte relativa all'elenco dei parametri da ricercare per l'effettuazione del test di cessione sui materiali da demolizione frantumati ed in particolare di eliminare dall'elenco il cromo esavalente (Cr VI);

Considerato che il D.M. 186/2006 non include fra le sostanze da analizzare sull'eluato di materiali da demolizione il Cr VI, ma che lo stesso parametro era stato incluso nell'elenco riportato nel provvedimento autorizzativo solo in relazione alla proposta progettuale trasmessa da Sviluppo Genova;

Atteso che dalla nota richiamata emerge che il parametro Cr VI era stato inserito nel progetto per mero errore e dato atto che l'analisi di tale parametro, nel caso di specie, non è richiesto dalla norma di riferimento;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di modificare il P.D. n.5505 del 18 ottobre 2006 nella parte di premessa in ordine al punto relativo al test di cessione di cui all'allegato 3 del D. M. 5 aprile 2006 eliminando dalla voce "Metalli" il parametro Cr VI;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Sviluppo Genova S.p.a.;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova e alla Regione Liguria;

Procedimento n. 563 Anno 2006

- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'ASL 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza.
- 5) di trasmettere, ai sensi degli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il presente provvedimento alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

E' fatto salvo quant'altro contenuto nel provvedimento dirigenziale n.° 5505 del 18 ottobre 2006, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE
[Firma]

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA
PROVINCIA, PER 15 GIORNI DAL 27 DIC. 2006



PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

AREA 08 - AMBIENTE
ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0014145 / 2007

Atto N. 305

OGGETTO: P.D. n. 5505/2006. SVILUPPO GENOVA S.P.A. AUTORIZZAZIONE AL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO E DI MATERIALI DA DEMOLIZIONE FRANTUMATI INTERNAMENTE AL CANTIERE PER LO SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA E INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE EX ILVA DI CORNIGLIANO RIACQUISITE AL PATRIMONIO PUBBLICO, INTEGRAZIONE.

In data 5/2007 l/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Legge sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 5505 del 18 ottobre 2006 avente ad oggetto "Sviluppo Genova S.p.a. Autorizzazione al riutilizzo di terre e rocce da scavo e di materiali da demolizione frantumati internamente al cantiere per lo smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle aree ex ILVA di Cornigliano riacquisite al patrimonio pubblico";

Vista le note di Sviluppo Genova pervenute rispettivamente in data 22 dicembre 2006 e in data 22 gennaio 2007, con la quali la Società ha chiesto l'integrazione del P.D. citato ed in particolare ha chiesto di poter riutilizzare terre e rocce da scavo e materiale da demolizione frantumato provenienti da cantieri esterni all'area ex ILVA;

Vista le relazioni tecniche allegate alle domande dalle quali emerge quanto segue:

- Per realizzare le opere di logistica portuale previste nel progetto è emersa la necessità di disporre in cantiere, in tempi brevi, di un quantitativo di materiali pari a circa 20000 m³ che avrebbero dovuto provenire da cantieri interni alle aree di bonifica;
- Circa 5000 m³ di questi materiali saranno recuperati da lavori interni come "rifiuti solidi prodotti internamente al cantiere delle Acciaierie di Cornigliano".
- A causa di fattori non previsti, non è ancora stato possibile reperire internamente i restanti 15000 m³, che quindi dovranno provenire dall'esterno del cantiere Acciaierie.
- Per questa ragione è stata fatta la prima richiesta (02/01/07) di autorizzazione ad utilizzare 15000 m³ di materiali provenienti da cantieri esterni, in particolare aree soggette a bonifica "cantiere nodo viario di Genova - Bolzaneto (1° lotto) e "cantiere PIP II fase".
- In particolare dal "cantiere nodo viario di Genova - Bolzaneto (1° lotto)" il quantitativo di rifiuti riutilizzato è indicato in 10000 m³, classificati nel modo seguente:
 - > 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*.
 - > Dal "cantiere PIP II fase" è indicato il trasferimento per il riutilizzo di 2 tipologie di rifiuti e

precisamente:

- ❖ per un quantitativo di 3000 m³
 - 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
- ❖ per un quantitativo di 2000 m³
 - 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

Tutti i materiali autorizzati al riutilizzo saranno sottoposti a qualifica secondo quanto previsto dal Provvedimento Dirigenziale n°: 5505/06.

Alla relazione tecnica illustrativa è allegata 1 tavola relativa all'area di stoccaggio e riutilizzo dei materiali.

Con la comunicazione del 22.01.07 viene richiesta l'integrazione per inserire nei rifiuti recuperabili nel cantiere di Cornigliano, anche i seguenti materiali:

- materiale da demolizione (CER 17.09.04) fino ad un quantitativo massimo di circa 3000 m³ provenienti dal nodo viario Genova Bolzaneto (demolizione manufatto ex Trony);
- materiale derivante da scavi in roccia (CER 17.05.04) fino ad un quantitativo massimo di circa 4000 m³ provenienti dalla realizzazione di edificio produttivo, lotto B-C, Genova S. Quirico.

Vista la successiva nota di Sviluppo Genova con la quale, in ordine alla richiesta formulata in data 22 gennaio 2007, viene chiarita l'esigenza di disporre in via immediata di materiali da riempimento oltre l'ipotesi iniziale di 15000 m³ in quanto non si sarebbero resi disponibili fino ad ora i quantitativi di materiale provenienti dall'interno con conseguente potenziale ritardo nel rispetto degli impegni contrattuali per la consegna di aree da adibire ad attività di logistica portuale;

Vista inoltre la domanda della Soc. Sviluppo Genova, per conto della Soc. per Cornigliano S.p.a., pervenuta in data 19 gennaio 2007, con la quale viene richiesta l'integrazione dell'elenco dei rifiuti recuperabili all'interno del cantiere con il rifiuto "altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03* (CER 16 11 04)", prodotti all'interno del cantiere ex ILVA derivante dalla demolizione di alcuni impianti;

Considerato che in base alle specifiche di progetto e per le motivazioni addotte si possa procedere alla modifica del P.D. 5505/2006 mediante l'inserimento delle integrazioni richieste;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di integrare l'autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, alla Sviluppo Genova S.p.a. con P.D. n. 5505 del 18 ottobre 2006 assentendo il riutilizzo di terre e rocce da scavo e di materiali da demolizione frantumati derivanti da cantieri esterni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) oltre a quanto già disposto dal P.D. 5505/2006, è ammesso il reimpiego di terre e rocce da scavo, nonché di detriti da demolizione, previa frantumazione, nelle aree ex ILVA, per l'impiego specificato in premessa, derivanti dai cantieri sotto indicati, fino alla specifica quota campagna, fermo restando il quantitativo globale di materiali da riutilizzare, stimato in circa 178.000 m³:
 - dal cantiere nodo viario di Genova - Bolzaneto (1° lotto) il quantitativo di rifiuti riutilizzati sarà pari a 10000 m³ classificati nel modo seguente: "19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01**"
 - dal cantiere PIP II fase il quantitativo di rifiuti riutilizzati sarà pari a 3000 m³ classificati "17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03**" e a 2000 m³ classificati "17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03**"
 - dal cantiere del nodo viario Genova Bolzaneto (demolizione manufatto ex Trony), per un quantitativo massimo di rifiuti riutilizzabili di circa 3000 m³ classificati "17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03**"

dalla realizzazione di edificio produttivo, lotto B-C, Genova S. Quirico, materiale derivante da scavi in roccia per un quantitativo massimo di rifiuti riutilizzabili di circa 4000 m³ classificati "17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03"

- b) lo stoccaggio di materiali e il loro ripiego verrà effettuato nell'area indicata nella planimetria allegata. Le modalità di stoccaggio saranno quelle già individuate e prescritte con il P.D. n. 3846 del 12 luglio 2006;
- c) tutti i materiali destinati al riutilizzo, qualora non già classificati attraverso analoghe metodologie, dovranno essere sottoposti a qualifica secondo quanto previsto dal P. D. 5505/06;
- 2) di integrare quanto disposto al punto 1) lettera e) del P.D. 5505/2006 con l'inserimento fra i rifiuti riutilizzabili, derivanti da smantellamenti di impianti interni al cantiere ex ILVA, di quelli classificati "16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03";
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Sviluppo Genova S.p.a.;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova e alla Regione Liguria;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'ASL 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza;
- 6) di trasmettere, ai sensi degli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, il presente provvedimento alla Sezione regionale dell' Albo nazionale gestori ambientali.


Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni già contenute nel P.D. 5505 del 18 ottobre 2006.

Si raccomanda la tenuta della documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti in ordine agli stoccaggi, al trasporto in conto terzi e al riimpiego da parte dei soggetti terzi, nonché l'assolvimento degli obblighi di iscrizione all'Albo degli stessi.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

IL DIRIGENTE


IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA
PROVINCIA, PER 15 GIORNI DA: 6 FEB. 2007



LEGENDA



AREA DI STOCCAGGIO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI



PERIMETRO DEL CANTIERE CONSIGLIANO

SCALE 1:5000